

LEGGE REGIONALE

Normativa per l'utilizzazione del personale della formazione professionale. Modifica L.R. 17 giugno 1983, n. 9 e L.R. 25 febbraio 1986, n. 5.

Legge regionale

"Normativa per l'utilizzazione del personale della formazione professionale. Modifica L.R. 17 giugno 1983, n. 9 e L.R. 25 febbraio 1986, n. 5".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

Il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della L.R. 17 giugno 1983, n. 9, già modificato dall'art. 1 della L.R. 25 febbraio 1986, n. 5, è prorogato sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di riforma della formazione professionale e comunque non oltre il 31.12.1987.

Art. 2

L'onere finanziario riveniente dall'applicazione della presente legge, valutato in L.2.114.640.000, graverà sull'apposito capitolo 1101070 -Interventi per la riqualificazione operatori della Formazione professionale- L.R. n. 9/83 - del Bilancio regionale 1987 in corso di formazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (prof. Nicola Di Cagno)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (avv. Giorgio Bortone-dott. Vito Mariella)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

**Consiglio Regionale
della Puglia**

E' estratto del verbale della seduta del 20.12.86 ed è conforme
al testo deliberato dal Consiglio regionale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (prof. Nicola Di Cagno)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (avv. Giorgio Bortone-dott. Vito Mariella)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Renato Guaccero)